



Corporate sustainability reporting directive
(CSRD)

Nota di Aggiornamento

6 luglio 2022



Sommario

1. AGGIORNAMENTO ITER LEGISLATIVO EUROPEO	2
2. I CONTENUTI DEL TESTO DI COMPROMESSO	2
3. PRIME VALUTAZIONI	6

1. AGGIORNAMENTO ITER LEGISLATIVO EUROPEO

L'iter legislativo **della proposta di Direttiva Corporate Sustainability Reporting (CSR)**, presentata dalla Commissione Europea nell'aprile 2021, si avvia alla conclusione.

La nuova normativa relativa alla **comunicazione societaria sulla sostenibilità** mira a migliorare la rendicontazione di sostenibilità per contribuire alla transizione verso un sistema economico e finanziario sostenibile e inclusivo, garantendo che vi siano informazioni pertinenti, comparabili, affidabili e disponibili al pubblico sui rischi che le questioni di sostenibilità presentano per le imprese e sugli impatti che l'attività delle stesse imprese determina sulle persone e sull'ambiente.

Il 21 giugno scorso si sono conclusi i triloghi tra i co-legislatori, con l'accordo raggiunto sul testo di compromesso, poi approvato mercoledì scorso - 29 giugno - dal Coreper (Comitato dei rappresentanti permanenti). È previsto un ultimo passaggio in plenaria, ma i contenuti sono stati ormai definiti.

L'impianto delle proposte dalla Commissione Europea resta ampiamente confermato; al contempo, l'accordo raggiunto evidenzia, da un lato, una maggiore attenzione - emersa in Consiglio - alle difficoltà che potrebbero incontrare le imprese nel raccogliere le informazioni richieste anche rispetto alla propria catena del valore e ai i tempi per l'elaborazione degli standard e per la relativa applicazione; dall'altra, introduce una serie di informazione ancor più dettagliate, in ambito ambientale e sociale, recependo così la posizione del Parlamento.

2. I CONTENUTI DEL TESTO DI COMPROMESSO

Di seguito un'analisi delle principali novità:

▪ **AMBITO APPLICATIVO**

*È confermata la proposta della Commissione di applicare la normativa a tutte le **grandi società** (che superano due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e prestazioni: 40.000.000 EUR; numero di dipendenti superiore a 250), nonché a **tutte le società quotate sui mercati regolamentati, incluse le PMI.***

*Per contenere gli oneri per le **PMI quotate**, il testo ora prevede che le stesse saranno autorizzate a rendicontare secondo **norme più semplici** rispetto agli standard che si applicheranno alle grandi imprese, mentre le PMI non quotate potranno scegliere di utilizzarle su base volontaria.*

*Confermata anche la possibile esenzione dagli obblighi di rendicontazione per le **imprese "figlie" incluse nella relazione consolidata sulla gestione da parte dell'impresa "madre"**.*

NOVITÀ

Imprese non EU

Per quanto riguarda le **imprese non europee**, è previsto l'obbligo di presentare una relazione sulla sostenibilità per quelle che realizzano ricavi netti delle vendite e prestazioni superiori a 150 milioni di EUR nell'UE e che hanno almeno un'impresa "figlia" o una

succursale nell'UE. Per tali imprese verranno predisposti standard specifici, che copriranno solo alcune aree del report.

PMI quotate

Per tali imprese sarà possibile una deroga (*opt-out*) per un periodo transitorio, che consentirà alle stesse di optare per l'esenzione dall'applicazione della direttiva fino al 2028, dovendo in tal caso dichiarare, nella propria relazione sulla gestione, i motivi per cui la relazione sulla sostenibilità non è stata fornita.

Per le stesse viene poi esplicitato un elenco ridotto di richieste relative alla rendicontazione¹.

Gruppi d'impresa

Il principio di esenzione sopra richiamato è bilanciato da due deroghe: le controllate quotate devono riferire a pieno titolo; una società "madre" che identifica differenze significative tra i rischi o gli impatti del gruppo e quelli di una singola controllata deve fornire una descrizione dei rischi/impatti della controllata interessata.

▪ INFORMAZIONI INCLUSE NEL REPORT DI SOSTENIBILITÀ

L'elenco delle informazioni da rendicontare consiste nella **descrizione di:**

- *modello di business e strategia, resilienza degli stessi ai rischi, opportunità connesse alle questioni di sostenibilità;*
- ***piani** per garantire che il modello e la strategia siano compatibili con la **transizione green** (limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C), nonché modalità con cui tengono conto degli interessi degli stakeholder;*
- ***obiettivi** di sostenibilità fissati e progressi compiuti;*
- *ruolo del board e del management rispetto ai fattori di sostenibilità; processi di due diligence implementati relativi a tali fattori;*
- *effetti negativi correlati alla **catena del valore** dell'impresa e azioni assunte per prevenire, mitigare o rimediare a tali impatti avversi;*
- *metodologie utilizzate per ricavare le informazioni riportate.*

NOVITÀ

Piani di transizione: è previsto l'obbligo di riferire sulle azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, in linea (oltre che con accordo di Parigi) **con l'obiettivo di neutralità climatica al 2050** (legge europea sul clima), nonché, se del caso, **l'esposizione dell'impresa ad attività connesse al carbone, al petrolio e al gas.**

¹ Informazioni richieste alle PMI quotate: a) breve descrizione del modello di business e della strategia dell'impresa; b) descrizione delle politiche dell'impresa in materia di sostenibilità; c) principali impatti negativi effettivi o potenziali dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire, attenuare o rimediare a tali impatti negativi effettivi o potenziali; d) principali rischi per l'impresa connessi a questioni di sostenibilità e il modo in cui l'impresa li gestisce; e) indicatori chiave necessari per l'informativa di cui alle lettere a)-d).

Obiettivi: devono essere limitati nel tempo e includere, se del caso, obiettivi assoluti di **riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050**, nonché esplicitare se gli obiettivi ambientali sono basati su prove scientifiche

Intangible (asset intangibili che contribuiscono a creare valore): sono stati eliminati dagli obblighi di rendicontazione di sostenibilità (quindi non affrontati dagli standard). È previsto l'obbligo generale di informativa sui beni immateriali nella relazione sulla gestione.

Due diligence e impatti negativi: la prima dovrebbe essere in linea a quanto l'ordinamento europeo prevede per le imprese al fine di "condurre un processo di *due diligence*" (anticipando in tal modo i contenuti della proposta di direttiva sul tema, c.d. CSDD); inoltre, dovranno essere segnalati i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, "e altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in base ad altri requisiti dell'UE [...] per condurre il processo di *due diligence*".

Informazioni sulla catena del valore: per 3 anni, nel caso non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla catena del valore, l'impresa dovrebbe spiegare: a) gli sforzi compiuti; b) perché non è stato possibile ottenere informazioni; c) i piani per ottenere informazioni in futuro dalle imprese incluse nella catena.

Coinvolgimento dei lavoratori: è stato introdotto il principio secondo cui il *management* aziendale informa i rappresentanti dei lavoratori, e discute con questi ultimi, le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità. Il parere dovrebbe essere comunicato, se del caso, ai competenti organi di amministrazione, direzione o vigilanza.

▪ COLLOCAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI SOSTENIBILITÀ

È confermata la previsione che tutte le informazioni dovranno essere pubblicate come parte delle relazioni sulla gestione (viene dunque eliminata la possibilità di una relazione separata) e divulgate in formato digitale, per assicurarne la trasparenza.

NOVITÀ

Le informazioni sulla sostenibilità devono essere chiaramente identificabili in una **sezione dedicata** della relazione sulla gestione.

▪ STANDARD

È confermato che la Commissione adotterà atti delegati per stabilire le norme in materia di rendicontazione di sostenibilità avvalendosi, per l'elaborazione, del gruppo consultivo europeo per le relazioni finanziarie (EFRAG). Sui tempi, è confermata l'elaborazione in due fasi: una prima serie di standard sui temi della sostenibilità e una seconda serie per informazioni complementari e specifiche per settori di attività.

Gli standard devono garantire la qualità e la pertinenza delle informazioni comunicate, facendo sì che le stesse siano comprensibili, pertinenti, verificabili, comparabili e rappresentate in modo fedele.

NOVITÀ

Numerose e sostanziali le modifiche approvate in esito al trilatero, in particolare in tema di tempi per l'adozione degli standard, contenuti degli stessi e collegamenti con le normative rilevanti a essi connesse.

Tempi di adozione

- 30 giugno 2023 (invece del 31 ottobre 2022): norme per specificare le informazioni da rendicontare su tutti i temi relativi alla sostenibilità;
- 30 giugno 2024 (invece del 31 ottobre 2023): standard settoriali e per le PMI quotate; informazioni complementari e standard norme per le imprese non UE.

Contenuti (sottolineate le novità)

Gli standard sui **fattori ambientali** specificano le informazioni che le imprese devono comunicare in merito ai seguenti fattori: *i*) mitigazione dei cambiamenti climatici, comprese le emissioni di cui allo scope 1 (emissioni dirette delle imprese), scope 2 (emissioni indirette generate dall'energia acquistata e consumata dalle imprese) e, se del caso, alle emissioni di gas a effetto serra scope 3 (le altre emissioni indirette generate dalla *value chain* dell'impresa); *ii*) adattamento ai cambiamenti climatici; *iii*) risorse idriche e marine; *iv*) uso delle risorse ed economia circolare; *v*) inquinamento.

Sui **fattori sociali e diritti umani**: *i*) parità di trattamento e opportunità, compresa la parità di genere e di retribuzione per un lavoro di pari valore; formazione e sviluppo delle competenze; occupazione e inclusione delle persone con disabilità; misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro; *ii*) condizioni di lavoro, tra cui l'occupazione sicura, l'orario di lavoro, le retribuzioni adeguate, il dialogo sociale, la libertà di associazione, la contrattazione collettiva, compreso il tasso di lavoratori coperti da contratti collettivi, i diritti di informazione, consultazione e partecipazione, l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare e la salute e la sicurezza; *iii*) il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, dei principi e delle norme democratiche stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo e in altre convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani, tra cui la Convenzione sulle persone con disabilità, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, la Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro e le convenzioni fondamentali dell'OIL, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta sociale europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Sui **fattori di governance**: *i*) il ruolo degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità, la loro composizione, le competenze per svolgere il ruolo o le modalità di accesso a tali competenze; *ii*) le principali caratteristiche dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi dell'impresa, in relazione al processo di rendicontazione di sostenibilità; *iii*) l'etica e la cultura aziendali, comprese l'anticorruzione, la protezione degli informatori (whistleblowing) e il benessere degli animali; *iv*) l'impegno dell'impresa a esercitare la propria influenza politica, comprese le attività di lobbying; *v*) la gestione e la qualità delle relazioni con clienti, fornitori e comunità interessate dalle attività d'impresa, comprese le pratiche di pagamento, in particolare per quanto riguarda i ritardi di pagamento alle PMI.

Value chain e PMI

È previsto che gli standard debbano **tener conto delle difficoltà che le imprese possono incontrare nel raccogliere informazioni lungo tutta la catena del valore**, in particolare da quelle controparti che non sono obbligate a comunicare informazioni dalla CSRD e dai fornitori dei mercati e delle economie emergenti.

Le norme specificano che le informazioni sulle catene del valore devono essere **proporzionate e pertinenti alla portata e alla complessità delle attività**, nonché alle capacità e alle caratteristiche delle imprese nella *value chain*, in particolare quelle delle imprese che non sono soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità.

▪ **ASSURANCE SULLE INFORMAZIONI DI SOSTENIBILITÀ**

È confermata la proposta della Commissione secondo cui le imprese **dovranno ottenere**, da parte di un revisore legale dei conti o società di revisione, una **garanzia limitata** sul proprio reporting di sostenibilità.

La Commissione, in seguito, adotterà degli standard per passare alla *reasonable assurance*, entro il 2028.

▪ **TEMPISTICHE PER IL RECEPIMENTO**

I tempi di recepimento da parte degli Stati membri e di attuazione da parte delle imprese stabiliti nel testo della Commissione - rispettivamente 1° dicembre 2022 e 1° gennaio 2023 per grandi imprese e 1° gennaio 2026 per PMI quotate - sono stati rivisti e posticipati.

NOVITÀ

Il nuovo schema riguardante le tempistiche di attuazione è il seguente:

- recepimento negli ordinamenti nazionali nel termine di 18 mesi dall'entrata in vigore della Direttiva
- implementazione da parte delle imprese
 - i c.d. enti di interesse pubblico - che già oggi redigono la dichiarazione non finanziaria - applicheranno le nuove disposizioni a partire dal 2024 (primo report nel 2025);
 - le altre grandi imprese a partire dal 2025 (primo report nel 2026);
 - le PMI quotate a partire dal 2026 (primo report 2027);
 - le imprese non europee applicheranno le nuove norme dal 2028 (primo report 2029).

3. PRIME VALUTAZIONI

Su un piano generale, si rammenta che, nelle diverse sedi di confronto, Confindustria ha condiviso la scelta di fondo della proposta: far sì che le imprese, anche di minori dimensioni, rendano disponibili le proprie informazioni in modo efficace, completo e uniforme, sia per contribuire agli obiettivi di sostenibilità, sia per facilitarne l'accesso ai mercati dei capitali.

Al contempo, Confindustria ha sottolineato un *caveat* imprescindibile e cioè che l'ampliamento e il rafforzamento della rendicontazione di sostenibilità avvengano in modo **graduale e proporzionale**, senza imporre obblighi troppo prescrittivi e incentivando l'approccio volontario per la platea delle imprese di minori dimensioni.

In particolare, durante l'iter legislativo europeo è stata ribadita la necessità di **semplificare i nuovi obblighi di rendicontazione** per le imprese e **prevedere tempi più lunghi per il recepimento e l'applicazione delle nuove norme**, così da assicurare alle imprese il tempo necessario a organizzare i processi interni funzionali alla rendicontazione.

Il testo di compromesso recepisce tale impostazione, specie nella misura in cui:

- dedica maggior attenzione alle difficoltà delle imprese nel raccogliere e sistematizzare le informazioni di sostenibilità, in particolare nei confronti delle proprie catene del valore;
- tiene conto delle specificità delle PMI, ad esempio limitando le potenziali richieste di informazioni, nei loro confronti, da parte di quelle poste al vertice delle filiere;
- delinea tempi di applicazione delle nuove regole più coerenti con la struttura e le dimensioni delle imprese interessate, fattori che incideranno sulla capacità delle stesse di adeguarsi ai nuovi obblighi.

Al contrario, rimangono **confermate alcune preoccupazioni per i contenuti del report** che - con l'eccezione dell'eliminazione degli *intangibile* - vengono **ulteriormente dettagliati** (rispetto alla proposta iniziale della Commissione UE), specie per quanto riguarda i fattori ambientali e sociali, ma anche per quanto concerne la **governance** d'impresa.

In particolare, per quanto concerne quest'ultima, le ultime integrazioni destano incertezze interpretative e impongono obblighi di rendicontazione molto specifici, con il rischio di accrescere oneri e costi. In particolare, alcune definizioni come "modalità di accesso alle competenze sulla sostenibilità" o "la gestione e la qualità delle relazioni con le comunità interessate dalle attività d'impresa" risultano generiche e ampie, mentre il riferimento al "benessere degli animali", nell'ambito dell'etica e della cultura aziendali, è fin troppo specifico e andrebbe collegato solo a determinati settori di attività.

Riguardo agli **aspetti sociali**, nonostante la forte azione di lobby degli ultimi mesi condotta in coordinamento con BusinessEurope per una semplificazione dei contenuti oggetto della rendicontazione, rileviamo un ampliamento dei temi lavoristici su cui l'impresa è tenuta a rendicontare; ci si riferisce, in particolare, all'inserimento delle informazioni sulle misure adottate dall'impresa contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro, all'orario di lavoro, alla libertà di associazione e, con riferimento specifico al tema della libertà di associazione, l'indicazione del tasso di lavoratori coperti da contratti collettivi.

Si segnala, inoltre, l'integrazione contenuta nel testo relativa al tema della partecipazione dei lavoratori, laddove si fa riferimento ai diritti di informazione, consultazione e partecipazione degli stessi. L'accresciuta attenzione al tema del coinvolgimento dei lavoratori, recepita nel corso dell'iter legislativo è, del resto, comprovata dall'introduzione, nell'ultimo testo - come già rilevato - del principio secondo cui il *management* aziendale informa i rappresentanti dei lavoratori e discute con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità, prevedendo che il loro parere sia comunicato, se del caso, ai competenti organi di amministrazione, direzione o vigilanza.

Con particolare riferimento alla dimensione più ampia dei **diritti umani**, il nuovo testo ha integrato l'elenco delle convenzioni internazionali da prendere a riferimento per la rendicontazione, integrandolo con l'esplicito richiamo, fra l'altro, alla Convenzione sulle persone con disabilità e la Dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni delle Nazioni Unite, nonché alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e alla Carta Sociale Europea.

Si tratta, in linea generale, di una rendicontazione molto ampia e complessa, su aspetti che spesso presentano criticità per la delicatezza della materia trattata, come, a titolo esemplificativo, le informazioni da fornire sulla parità salariale/divario e/o sulla partecipazione dei lavoratori e/o sulla violenza e molestie sul luogo di lavoro.

Infine, per quanto concerne gli **aspetti ambientali**, come anticipato, gli standard, oltre alle informazioni relative allo *scope 1* (emissioni dirette delle imprese) e allo *scope 2* (emissioni indirette generate dall'energia acquistata e consumata dalle imprese), dovranno integrare anche le informazioni relative alle emissioni di gas a effetto serra derivanti dallo *scope 3*, ossia tutte le altre emissioni indirette generate dalla catena del valore dell'impresa.

In questo senso, ferme restando le positive previsioni introdotte nel testo di compromesso relative alla *value chain* e alle PMI (cfr. *supra*) - che andando nella direzione del rispetto dei principi di proporzionalità e pertinenza, dovrebbero assicurare una maggiore fattibilità della rendicontazione per le imprese rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva - si conferma l'auspicio di pervenire a un'impostazione degli standard ambientali ispirata alla semplificazione nella reperibilità delle informazioni e alla proporzionalità degli oneri informativi. Infatti, la mole di informazioni richieste per questa tipologia di standard e la loro intrinseca natura tecnica suggeriscono di ponderarne con maggiore attenzione la portata, soprattutto con riguardo alla *value chain*.